REPUBBLICA ITALIANA

DSG n. 539/2026 del 01.07.2026

REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA DELLA REGIONE

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITÀ DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO SICILIA

Approvazione Progetto di Gestione dell'invaso (PdGI) "Diga Dirillo - Licodia Eubea"

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art 114 comma 5;

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale del 29 dicembre 1962, n. 28, recante "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana";

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10, recante "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. …";

VISTA la Legge Regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, recante: "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO la Legge Regionale del 8 maggio 2018, n.8, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2018. Legge di stabilità regionale";

VISTA la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa";

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 12 ottobre 2022, n. 205, recante «Regolamento recante criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi di cui all'articolo 114, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana (D.P.Reg.) n. 598/Gab del 28/09/2018;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4 del 12/02/2019 di emanazione del "Regolamento *attuativo dell'art. 3 commi 6 e 7, della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 5 aprile 2022 concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1114 del 27/02/2026 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale ad interim del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia al Dott. Carmelo Frittitta;

VISTO il D.S.G. n. 690 del 24/06/2024 con il quale il Segretario Generale ha conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 6 "Pareri e Autorizzazioni Ambientali - Demanio Idrico Fluviale e Polizia Idraulica (Catania-Siracusa-Ragusa)" al Dott. Marco Cesare Sanfilippo;

CONSIDERATO che con l'art. 3 della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8, è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (A.d.B.) e sono state attribuite alla stessa Autorità le competenze della Regione indicate alla "Parte terza" del predetto Decreto legislativo (D.L.vo) 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 settembre 2018, n. 598/Gab, si è preso atto dell'Atto di indirizzo del Presidente della Regione Siciliana, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 271 del 25 luglio 2018, concernente la disciplina transitoria di cui all'art. 3, c. 8, della predetta L.R. n. 8/2018, il cui Allegato 1 (Tabella A) indicava le competenze regionali da attribuire all'A.d.B. (D. L.vo n. 152/2006 – Parte terza) e tra esse l'approvazione del Progetto di Gestione degli Invasi (PdGI) ai sensi dell'art. 114, c. 5, del citato D.L.vo n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che con il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 4/2019 sono state disciplinate l'attribuzione e il trasferimento all'A.d.B. delle necessarie risorse umane e strumentali, nonché l'organizzazione e il funzionamento del servizio di Polizia idraulica di cui al Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;

CONSIDERATO che l'art. 114, c. 2, compreso nella Parte terza del D.L.vo n. 152/2006, prescrive che *"al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse*";

CONSIDERATO che l'art.3, c.1 del DM205/2022, prescrive le finalità del Progetto quali "*definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e sghiaiamento connesse con le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di ritenuta, per assicurare:*
a) il mantenimento o il graduale ripristino della capacità utile originaria dell'invaso o della capacità utile sostenibile come determinata dalla regione nei casi disciplinati dall'articolo 5;
b) il funzionamento degli organi di scarico e di presa;
c) il mantenimento o il ripristino della continuità del trasporto solido, sia fine che grossolano, a valle degli sbarramenti.

CONSIDERATO che il comma 5 del predetto articolo 114 stabilisce che "*il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate*";

CONSIDERATO che con detto D.P. Reg. n. 9/2022 è stata assegnata al Servizio 6 "per tutto il territorio delle province di Catania, Siracusa e Ragusa (…) l'istruttoria relativa all'approvazione progetti di gestione degli invasi ex art 114 del D.Lgs. 152 del 2006";

CONSIDERATO che l'art. 5 della L.R. n. 7 del 21/05/2019 stabilisce che "quando la responsabilità dell'istruttoria è assegnata ai sensi dell'articolo 4 ad un'unità organizzativa diversa da quella responsabile per l'adozione del provvedimento finale, il dirigente preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento ed esercita i compiti di cui all'articolo 7 direttamente ovvero avvalendosi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, del personale addetto all'unità";

CONSIDERATO che il Dirigente del Servizio 6 è individuato responsabile dell'istruttoria del procedimento di approvazione del PdGI della Diga Dirillo Licodia Eubea, poiché il provvedimento finale deve essere assunto dal Segretario Generale di questa Autorità;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 3943 del 11/02/2026 il Dirigente del Servizio 6 ha individuato tra il personale tecnico della struttura i relatori e vice relatori per l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente alle attività di valutazione ed approvazione dei Progetti di Gestione degli Invasi (PdGI) per il territorio di competenza;

CONSIDERATA la nota prot. n. 1251 del 20 gennaio 2023, con la quale il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 11 del DM 205/2022, ha disposto l'applicazione delle disposizioni del medesimo decreto a tutti i Piani di Gestione delle Invasioni (PdGI) presentati successivamente al 25 gennaio 2023;

CONSIDERATO il Progetto di Gestione dell'invaso «Diga Dirillo - Licodia Eubea (CT) - Revisione ed aggiornamento», trasmesso dal gestore con note prot. n. 181 del 24/03/2023 e n. 189 del 28/03/2023, assunte rispettivamente al prot. AdB n. 7164 del 24/03/2023 e n. 7532 del 28/03/2023, costituito dai seguenti elaborati:

1.Sezione A – Studio generale:
A1 Relazione;
RI Relazione Integrativa del 16 ottobre 2023;
2.Sezione B – Progetto operativo:
B1 Relazione Operativa Rev. 1 del 16 ottobre 2023;
B2 Fotografie area impianti e vasca di colmata;
B3 Planimetria scala 1:2.000 e sezioni scala 1:200 della vasca di colmata;
B4 Particolari costruttivi delle gabbionate della vasca di colmata;
B5 Grafici esplicativi dei manufatti, mezzi operativi e impianti;
3.Sezione C – Indagini batimetriche e subacquee:
C1 Relazione;
C1a Sonda SPV;
C1b Calcolo volume Rev. 1 del 16 ottobre 2023;
C1c Topografia;
C1d-1 e C1d-2 Carte batimetriche;
C1d-3 e C1d-4 Carte DEM;
4.Sezione D – Rilievi topografici:
D1 Relazione ed elenco punti battuti;
D2 Carta Tecnica Regionale;
D3A, D3B, D3C e D3D Planimetrie generali in scala 1:1.000;
5.Sezione E – Indagini su sedimenti e acque:
E1 Relazione;
E2 Set analitico sedimenti e acque;
E3 Rapporti di prova sedimenti;
E4 Rapporti di prova acque;
E5 Misure al prelievo acque;
EE Elenco Elaborati Rev. 1 del 16 ottobre 2023;
Allegato 1 – Piano di Gestione 2006.

CONSIDERATO che il PdGI Licodia-Eubea deve essere approvato da questa Autorità secondo la disciplina e con riferimento ai criteri adottati del D.M n.205/2022;

CONSIDERATO che la Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche - Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo (UTD) ha trasmesso con nota prot. n. 16486 del 21/07/2023, assunta al prot. AdB n. 18358 di pari data, il parere e l'allegata relazione istruttoria, previsto dall'art. 114, c. 5, del D.L.vo n. 152/2006;

CONSIDERATA la nota prot. AdB n. 23579 del 04/10/2023, con la quale è stato chiesto al Gestore di adeguare il PdGI alle determinazioni dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo;

CONSIDERATA la documentazione integrativa trasmessa dal Gestore con nota prot. n. 648/2023 dell'08/11/2023, acquisita al prot. AdB n. 26946 del 09/11/2023, costituita dagli elaborati revisionati e dalla Relazione Integrativa del 16/10/2023;

CONSIDERATA la nota dell'Ufficio Tecnico per le Dighe di Palermo prot. n. 1061 del 17/01/2024, assunta al prot. AdB n. 1193, di riscontro agli elaborati integrativi;

VISTA la nota prot. AdB n. 10295 del 03/04/2026 di indizione della Conferenza di Servizi istruttoria, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della L. n. 241/1990, da svolgersi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge;

CONSIDERATA la nota prot. n. 29196 del 27/04/2026 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente - Servizio 1, assunta al prot. AdB n. 12676 del 28/04/2026;

CONSIDERATA la nota prot. n. 17915 del 28/04/2026 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti - Servizio 3 «Dighe», assunta al prot. AdB n. 12908 del 29/04/2026;

VISTA la nota prot. AdB n. 15995 del 28/05/2026 di presa d'atto dei riscontri pervenuti e di conclusione della fase istruttoria della Conferenza di Servizi;

CONSIDERATO che Relazione operativa Rev.1 analizza le alternative considerate per le finalità del PDGI e prevede il mantenimento dell'attuale volume utile e il graduale recupero di ulteriore volume utile, procedendo in step successivi;

CONSIDERATO che il Piano Operativo riporta gli interventi prioritariamente finalizzati a garantire la funzionalità degli organi di scarico e derivazione e il mantenimento dell'attuale volume utile, rappresentando "*il primo STEP di un'attività più ampia di recupero della capacita utile che sarà sviluppata in una successiva fase progettuale, con la predisposizione di successivi progetti operativi per la rimozione dei sedimenti*";

CONSIDERATO che l'approvazione del Progetto di gestione ha natura essenzialmente gestionale, così come rappresentato in altra occasione dal Presidente della Regione Siciliana nella direttiva prot. n. 12746 del 28 settembre 2018 e nelle finalità di cui all'art 3 del DM 205/2022;

PRESO ATTO che la promulgazione del provvedimento di approvazione non comporta effetti di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa né dallo stesso possono derivare oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO pertanto opportuno approvare, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 205/2022, il Progetto di Gestione dell'invaso «Diga Dirillo - Licodia Eubea», con le prescrizioni di cui agli articoli seguenti;

DECRETA

Art. 1

1. Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, è approvato, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e del D.M. 12 ottobre 2022, n. 205, il Progetto di Gestione dell'invaso «Diga Dirillo - Licodia Eubea (CT) - Revisione ed aggiornamento», presentato dalla Bioraffineria di Gela S.p.A., che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il Progetto di Gestione dell'invaso è approvato quale quadro programmatico e previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto e costituisce la prima fase della strategia finalizzata al mantenimento e al progressivo recupero della capacità utile dell'invaso. Esso individua, altresì, le modalità generali di rimozione e gestione dei sedimenti, da attuarsi mediante specifici Piani Operativi, nonché le attività di monitoraggio ambientale dei corpi idrici interessati dagli interventi.
3. È altresì approvato il Piano Operativo contenuto nella Sezione B del PdGI, limitatamente al primo intervento di rimozione di circa 38.000 m³ di sedimenti in prossimità delle opere di presa e dello scarico di fondo.
4. Il Gestore si atterrà alle prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni formulate dall'Ufficio Tecnico per le

Dighe di Palermo con note prot. n. 16486 del 21/07/2023 e n. 1061 del 17/01/2024, nonché alle indicazioni del Dipartimento Regionale dell'Ambiente e alle prescrizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 2

1. Il Progetto di Gestione dell'invaso "Dirillo- Licodia Eubea" avrà validità decennale, fermo restando l'obbligo del Gestore di presentare un aggiornamento ogni qualvolta mutino in modo sostanziale le condizioni rappresentate nel progetto approvato o intervengano nuove disposizioni normative o conoscenze tecniche rilevanti
2. Qualora il Progetto di gestione dell'invaso "Dirillo- Licodia Eubea" preveda opere e/o interventi da sottoporre alla disciplina della V.I.A. o della V.In.C.A., la sua attuazione resterà subordinata all'esperimento delle procedure ambientali.
3. Per l'asportazione dei sedimenti, oltre alla rimozione meccanica, potranno adottarsi operazioni di *fluitazione* e *spurgo* da eseguire congiuntamente ad attività costanti di monitoraggio della concentrazione dei solidi sospesi nel corso d'acqua ricevente e degli impatti sul biota acquatico presente. Le suddette operazioni dovranno attuarsi secondo il cronoprogramma del Progetto di gestione e in coincidenza di stagioni ed eventi che possano facilitare l'eliminazione del materiale sedimentato, purché in condizioni di salvaguardia del corpo idrico recettore e del territorio a valle dell'invaso.
4. La vasca di colmata prevista nel PDGI, di volume pari a 27.000 mc, assume funzione accessoria, strumentale e transitoria alle operazioni di sfangamento. La vasca di colmata, non interferendo idraulicamente e fisicamente con l'invaso e il suo emissario, non determina un incremento della capacità d'invaso né si configura come una nuova opera idraulica autonoma, bensì come opera di servizio destinata a stazione di transito e deposito temporaneo dei sedimenti drenati ed essiccati.
5. In particolare il Gestore della diga dovrà:
 a) eseguire il primo Piano Operativo secondo le modalità descritte negli elaborati approvati, subordinatamente alla presentazione del progetto esecutivo e all'acquisizione di tutti i titoli autorizzativi necessari;
 b) garantire la rimozione del volume di sedimenti che mediamente si deposita all'interno dell'invaso nell'arco di un anno, stimato in circa **45.000 m^3/annui**, secondo le modalità previste nel PdGI;
 c) predisporre i successivi Piani operativi per la rimozione del sedimento e il recupero di ulteriore volume utile con programmazione biennale.
 d) mantenere la portata massima rilasciata al di sotto della portata di piena transitabile nell'alveo a valle, attualmente valutata e validata in 88,40 m^3/s;
 e) condurre le operazioni di svaso con velocità compatibili con la natura dei versanti, evitando l'instaurarsi o la riattivazione di condizioni di instabilità delle sponde;
 f) rispettare, durante gli eventi di piena, le disposizioni del vigente Documento di protezione civile e le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico per le Dighe;
 g) ai sensi del comma 3 dell'art 7 del DM 205/2022, pubblicare gli avvisi con i quali si informano la popolazione e tutti i soggetti interessati dell'effettuazione delle operazioni previste dal Progetto e delle eventuali cautele da adottare, negli albi pretori dei comuni e delle province interessate e nei relativi siti internet istituzionali, nonché pubblicati dal gestore, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale;
 h) eseguire, al termine delle operazioni, i controlli, le ispezioni e i rilievi previsti dal Foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga, trasmettendo apposita relazione corredata da documentazione fotografica;
 i) ai sensi del comma 4 dell'art 7 del DM 205/2022, presentare alla regione e all'amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, a conclusione delle operazioni effettuate nel rispetto del PDGI e dei singoli Piani operativi ed entro tre mesi dal termine del monitoraggio, un rapporto tecnico contenente il dettaglio delle operazioni eseguite e i risultati dei monitoraggi di competenza del gestore, da considerarsi, quale aggiornamento del PdGI;

j) monitorare l'apporto dei sedimenti per l'intera validità del PdGI;

k) impedire il deterioramento dello stato di qualità delle acque superficiali e sotterranee, ai sensi della "direttiva Acque" 2000/60/CE e in accordo al Piano di Gestione del Distretto Idrografico, e, ove possibile, conseguire il miglioramento delle risorse idriche invasate e di quelle dei corpi idrici sottesi a valle dello sbarramento;

l) promuovere presso gli Enti competenti interventi idraulico-forestali e agronomici finalizzati a ridurre l'apporto di sedimenti provenienti dal bacino a monte.

4. In merito agli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti nel PdGI, nella fase della loro progettazione (a cura degli Enti competenti o in concorso con gli stessi) si dovranno rispettare gli obiettivi di qualità delle acque di cui al Piano di Gestione del Distretto Idrografico, per tutti i corpi idrici oggetto di modifica, tramite il sistema di valutazione idrogeomorfologica, analisi e monitoraggio dei corsi d'acqua (IDRAIM - Manuali e linee guida 131/2016) a cura dell'ISPRA e l'applicazione dei criteri per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali stabiliti nel Regolamento approvato con D.M. 8 novembre 2010, n. 260.

Art. 3

1. Prima dell'avvio del Piano Operativo approvato con il presente decreto, nonché in sede di presentazione degli eventuali successivi Piani Operativi, il Gestore dovrà trasmettere la relativa progettazione esecutiva, corredata almeno dai seguenti elaborati e approfondimenti, nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate:

a) planimetria di dettaglio dell'area interessata dal dragaggio;

b) rilievo morfo-batimetrico aggiornato, comprensivo di sezioni trasversali allo sbarramento e di una sezione in corrispondenza dell'imbocco dello scarico di fondo e dell'opera di presa, con indicazione delle quote e degli spessori di interrimento;

c) valutazioni sulla stabilità del fondo lacustre nelle condizioni ante operam e post operam;

d) verifica idraulica, geotecnica e statica dell'area e delle opere destinate alla vasca di colmata;

e) cronoprogramma delle attività;

f) Piano delle comunicazioni;

g) integrare il PDGI con il Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) , da condividere con ARPA Sicilia, relativo allo stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali (invaso e fiume a valle della diga), "prima" (qualora non già disponibile da dati storici a cura di ARPA Sicilia), "durante" e "dopo" le operazioni di gestione previste (*svaso*, *sghiaiamento*, *sfangamento*, *fluitazioni*, *cacciate*, ecc.) e, in particolar modo, per tutti quegli interventi che possano portare in ri-sospensione i sedimenti accumulati (ad es. sugli organi di scarico e di presa) e/o aumentare la torbidità delle acque.

h) documentazione tecnica degli impianti di dragaggio, pompaggio, drenaggio e disidratazione;

m) effettuare la caratterizzazione chimico-fisica e biologica delle acque e gli approfondimenti sulla fauna ittica nel tratto interessato dagli effetti della gestione dei sedimenti;

i) quantificazione aggiornata dei volumi di sedimento da rimuovere, del materiale disidratato e della capacità residua della vasca di colmata;

2. Ai sensi del comma 2 dell'art.7 del DM 205/2022, almeno 3 mesi prima di eseguire una delle attività di svaso, sfangamento o spurgo, il gestore ne dovrà dare avviso all'autorità competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, alla Regione, all'Autorità di Bacino distrettuale e agli enti locali interessati, ivi compresi gli enti gestori delle aree naturali protette, i gestori dei siti designati ai sensi della Direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e i gestori del servizio idrico integrato, fornendo il programma delle attività previste comprensivo della tempistica di dettaglio delle stesse.

3. Ogni Piano Operativo dovrà indicare l'esatta destinazione dei "fanghi di dragaggio non soggetti alle disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs 152/2006", a seguito del loro temporaneo abbancamento, qualora non contenenti sostanze pericolose.
4. I risultati delle attività di monitoraggio e caratterizzazione delle acque e dei sedimenti, nelle tre fasi (ex ante in itinere ed ex post intervento), dovranno essere comunicati con congruo anticipo ad ARPA Sicilia, al fine di consentire eventuali verifiche in contraddittorio sugli analiti e sulle metodiche adottate.

Art. 4

1. I sedimenti rimossi dovranno essere qualificati ai sensi degli articoli 184 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006.
2. La classificazione come sottoprodotti è subordinata alla verifica delle condizioni previste dall'articolo 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006, con particolare riferimento alla certezza dell'utilizzo e alla destinazione finale. In difetto, i materiali saranno assoggettati alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV del medesimo decreto.
3. Per la gestione dei fanghi di dragaggio che contengono sostanze pericolose, in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, si dovranno avviare le procedure (operative ed amministrative) previste per i "siti contaminati" (art.242 D.Lgs 152/2006); in tal caso, si provvederà ad avviare i fanghi di dragaggio presso un impianto di smaltimento, trattamento e/o recupero.
4. L'eventuale riutilizzo del materiale per miglioramenti agronomici, rimodellamenti morfologici, riempimento di cave dismesse, arginature, ripascimenti o altri impieghi è subordinato alla preventiva individuazione della destinazione, alla verifica della compatibilità ambientale e all'acquisizione dei titoli previsti dalla normativa vigente.
5. Qualora il materiale sia destinato al ripascimento costiero, trova applicazione l'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006.
6. Nel caso si ricorra allo spandimento dei fanghi sul suolo si dovrà rispettare il DPR 120/2017, che regola la disciplina semplificata della gestione delle "terre e rocce da scavo", escludendone con certezza la classificazione quali "rifiuti", garantendone la tracciabilità mediante redazione di apposita modulistica e prevedendo altresì l'elaborazione del Piano di Utilizzo redatto in conformità alle disposizioni dell'Allegato 5 al medesimo DPR.

Art. 5

1. L'approvazione del PdGI e del relativo Piano Operativo non sostituisce gli ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati necessari per la progettazione e l'esecuzione delle opere, per l'utilizzo di aree demaniali e per il deposito, il recupero, il riutilizzo o lo smaltimento dei materiali rimossi.
2. Gli atti inerenti il procedimento e gli elaborati del PdGI "Diga Dirillo - Licodia Eubea (CT)" sono depositati e consultabili presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia – Segreteria Generale.
3. Ai sensi del comma 11, dell'art 4 del DM 205/2022, copia del Progetto approvato dovrà essere conservata presso la casa di guardia della diga o presso l'ufficio locale del gestore e resa disponibile alle autorità preposte ai controlli.

Art. 6

1. Il presente decreto sarà pubblicato, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii., mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e divulgato sui siti istituzionali dell'Autorità di bacino del Distretto Idrografico della Sicilia e del gestore della diga.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il temine di 60 giorni dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Palermo lì _____

Il Funzionario
Santo Scordo

SANTO SCORDO
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO DIRETTIVO
30.06.2026 10:52:41 GMT+02:00

Il Dirigente del Servizio 6
Marco Sanfilippo

MARCO CESARE SANFILIPPO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
30.06.2026 10:58:38 GMT+02:00

Il Segretario Generale ad interim
FRITTITTA

CARMELO FRITTITTA
2026.06.30 14:17:39 +02'00'